

Statuti dell' Heimatschutz Svizzera

Statuti del 24 giugno 2017



SCHWEIZER HEIMATSCHUTZ
PATRIMOINE SUISSE
HEIMATSCHUTZ SVIZZERA
PROTECZIUN DA LA PATRIA

I. Generalità

Art. 1

1. Con il nome di «Heimatschutz Svizzera» è costituita un'associazione iscritta nel registro del commercio ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.
2. L'Heimatschutz Svizzera si suddivide in sezioni.
3. L'Heimatschutz Svizzera e le sue sezioni sono neutrali dal punto di vista politico e confessionale.
4. La sede coincide con quella del Segretariato generale.

**Nome,
organizzazione e
sede**

Art. 2

L'Heimatschutz Svizzera considera tutti gli aspetti connessi con la costruzione e gli interventi nel paesaggio come attività culturali d'interesse pubblico. Persegue i propri scopi in tutte le regioni della Svizzera adoperandosi per favorire:

Scopi

1. la protezione, la cura e un'utilizzazione adeguata dei monumenti storici, degli insediamenti, dei paesaggi antropici e di altre testimonianze della storia culturale e naturale;
2. un ordinamento territoriale e uno sviluppo urbanistico sostenibili e di alta qualità;
3. una progettazione, una concezione e una realizzazione accurate di costruzioni, impianti e altre attività con un impatto sul territorio;
4. attività aventi scopi analoghi nei settori della protezione del paesaggio, della natura, dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio;
5. una gestione parsimoniosa delle risorse.

II. Attività

Art. 3

Per realizzare questi scopi l'Heimatschutz Svizzera si dedica soprattutto ai compiti seguenti:

1. determina i principi che guidano l'attività dell'associazione;
2. coordina e sostiene l'attività delle sezioni;
3. difende le sue posizioni presso l'opinione pubblica;

Durante l'Assemblea dei delegati dell'Heimatschutz Svizzera del 24 giugno 2017 è stata adottata la revisione totale degli statuti in lingua tedesca e francese. La versione italiana è una traduzione degli statuti approvati.

4. contribuisce a formare l'opinione pubblica e favorisce gli scambi tra la popolazione, le autorità e le cerchie specializzate;
5. influisce sulla legislazione e fa uso dei diritti popolari;
6. adisce all'occorrenza ai mezzi legali per favorire il conseguimento dei suoi scopi;
7. informa e consiglia in materia di costruzione, pianificazione e questioni giuridiche;
8. collabora con organizzazioni, autorità e privati che perseguono scopi analoghi;
9. si esprime su temi scientifici, si impegna a favore dell'allestimento di inventari e promuove l'artigianato;
10. diffonde le sue posizioni nell'ambito di incontri formativi e di perfezionamento, come pure attraverso canali comunicativi appropriati, in particolare pubblicazioni;
11. assegna premi e può concedere contributi finanziari;
12. può fondare o creare società o altre organizzazioni di qualsiasi forma giuridica, nonché aderirvi o acquisirne, detenere e alienarne parti;
13. può acquistare, detenere, restaurare e vendere proprietà fondiarie.

III. Sezioni

Art. 4

- Sezioni**
1. L'Heimatschutz Svizzera è composta da sezioni. Le sezioni coprono di regola il territorio di un cantone, eccezionalmente una parte di cantone o più cantoni.
 2. Ogni sezione si costituisce come associazione autonoma con una personalità giuridica propria ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero, ed è libera di organizzarsi come preferisce.
 3. Le sezioni riprendono nella loro denominazione il termine di «Heimatschutz», adattano il logo dell'associazione e si conformano all'identità visiva dell'Heimatschutz Svizzera.

Art. 5

- Ammissione nell'Heimatschutz Svizzera e modificazioni territoriali**
- Per la fondazione di una nuova sezione, occorrono almeno cinquanta (50) soci. In merito al riconoscimento e all'ammissione di una sezione nell'Heimatschutz Svizzera e alle modificazioni territoriali delle sezioni, decide l'Assemblea dei delegati su proposta della Conferenza dei e delle Presidenti.

Art. 6

1. Le sezioni perseguono nella propria zona di competenza gli scopi descritti negli statuti dell'Heimatschutz Svizzera.
2. L'Heimatschutz Svizzera persegue questi scopi in relazione a temi e questioni d'importanza sovraccantonale, nazionale e internazionale.
3. L'Heimatschutz Svizzera e le sue sezioni lavorano in stretta collaborazione. Su richiesta di una sezione, l'Heimatschutz Svizzera può sostenerla nell'adempimento dei suoi compiti. I dettagli dei rapporti reciproci tra Heimatschutz Svizzera e sezioni sono regolati da direttive.
4. Prendendo una posizione pubblica, l'Heimatschutz Svizzera e le sue sezioni agiscono nel rispetto delle corrispettive competenze. In caso di vedute divergenti su temi e questioni di carattere nazionale, sovrarregionale, cantonale o locale, l'ente preposto a decidere la posizione da assumere è la Conferenza dei e delle Presidenti.

Rapporti tra l'Heimatschutz Svizzera e le sezioni

Art. 7

1. Le sezioni sono autorizzate a inoltrare nella propria zona di competenza opposizioni a nome dell'Heimatschutz Svizzera. Una sezione può adire una procedura di ricorso in rappresentanza dell'Heimatschutz Svizzera soltanto previa esplicita procura scritta.
2. In caso di conflitto d'interessi o d'incapacità di agire di una sezione oppure su richiesta di una sezione, l'Heimatschutz Svizzera può esercitare in sua vece il diritto di ricorso di cui le associazioni godono a livello cantonale.
3. La decisione di inoltrare o di ritirare un rimedio giuridico per delega viene presa di comune accordo. In caso di divergenze tra l'Heimatschutz Svizzera e la sezione in merito all'uso del diritto di ricorso, decide la Conferenza dei e delle Presidenti.
4. Se l'Heimatschutz Svizzera o una sua sezione agisce in rappresentanza dell'altra in una procedura, ha diritto a chiedere il rimborso delle spese che ne derivano.
5. Altre questioni, segnatamente la procedura da seguire in casi urgenti, sono regolate da direttive.

Diritto di ricorso

Art. 8

1. Se una sezione viene meno ai suoi impegni verso l'Heimatschutz Svizzera o non adempie i suoi compiti statutari, il Comitato e la Conferenza dei e delle Presidenti dell'Heimatschutz

Esclusione dall'Heimatschutz Svizzera

Svizzera possono prendere, nell'ambito delle loro competenze, i provvedimenti necessari. Tuttavia, l'esclusione di una sezione dall'Heimatschutz Svizzera deve essere in ogni caso decisa dalla maggioranza di due terzi dell'Assemblea dei delegati.

2. Una sezione esclusa o che per qualsiasi altro motivo non faccia più parte dell'Heimatschutz Svizzera non può usare una denominazione che possa far supporre una sua affiliazione all'associazione.

IV. Adesione

Art. 9

- Principi**
1. I soci di una sezione sono anche soci dell'Heimatschutz Svizzera. L'adesione a una sezione comporta anche quella all'Heimatschutz Svizzera e viceversa.
 2. I soci possono essere una persona fisica o giuridica.
 3. L'adesione avviene di regola alla sezione operante nel loro luogo di domicilio. L'adesione ad altre sezioni è possibile su esplicita richiesta.
 4. I soci residenti all'estero scelgono la sezione alla quale intendono affidarsi.

Art. 10

- Soci onorari**
1. Le persone che hanno acquisito meriti particolari nel campo della salvaguardia del patrimonio nazionale possono, su proposta della Conferenza dei e delle Presidenti, essere nominati dall'Assemblea dei delegati soci onorari dell'Heimatschutz Svizzera. I soci onorari hanno diritto di voto in seno all'Assemblea dei delegati e sono dispensati dal pagamento delle quote sociali all'Heimatschutz Svizzera.
 2. I soci onorari delle sezioni nominati prima dell'entrata in vigore dei presenti statuti sono pure esentati dal pagamento delle quote sociali. Per i futuri membri onorari delle sezioni, l'esenzione potrà essere accordata su richiesta della sezione d'appartenenza.

Art. 11

- Doppia affiliazione**
- Sono ammesse le doppie affiliazioni. I soci aderenti alla sezione del proprio luogo di domicilio possono aderire anche ad altre sezioni.

Art. 12

1. Le quote dei soci si compongono di una parte destinata alla sezione e di una parte attribuita all'Heimatschutz Svizzera. Le quote valgono per un anno civile e vanno versate in anticipo.
2. Possono essere istituite diverse categorie di soci con quote dall'ammontare diverso.
3. I particolari, segnatamente l'ammontare delle quote e le diverse categorie, sono determinati dall'Assemblea dei delegati. In via eccezionale, anche le sezioni possono fissare la parte di quote a loro spettanti derogando entro certi limiti dall'importo previsto.
4. L'amministrazione dei soci e l'incasso delle quote per l'Heimatschutz Svizzera e le sezioni sono di regola affidati all'Heimatschutz Svizzera.

Quote sociali

Art. 13

1. L'affiliazione avviene con il versamento della quota sociale. Il Comitato dell'Heimatschutz Svizzera o la sezione competente possono, d'intesa ed entro un lasso di tempo di tre mesi dal pagamento della quota di socio, rifiutare l'adesione senza indicare i motivi mediante comunicazione scritta e rimborso della quota.
2. L'affiliazione si conclude con le dimissioni, l'esclusione o il decesso del socio.
3. È possibile inoltrare le proprie dimissioni in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta alla sezione d'appartenenza o all'Heimatschutz Svizzera. Di regola, saranno effettive alla fine dell'anno civile in corso.
4. La condizione di socio si perde anche qualora, nonostante le sollecitazioni, la quota sociale non sia pagata entro la fine dell'anno.

Acquisizione e perdita della condizione di socio

Art. 14

1. Sia le sezioni sia il Comitato dell'Heimatschutz Svizzera possono, d'intesa, escludere un socio dall'associazione senza indicare i motivi. In caso di divergenze, decide la Conferenza dei e delle Presidenti.
2. Il socio colpito dal provvedimento può fare opposizione entro trenta giorni alla Conferenza dei e delle Presidenti, che decide in modo inappellabile.

Esclusione di un socio

Art. 15

1. Ciascun socio dell'Heimatschutz Svizzera esercita i propri diritti di voto e di elezione in primo luogo nella sezione del suo domicilio.
2. Ogni socio ha diritto a un voto.
3. Ogni socio dispone inoltre dei diritti seguenti:
 1. Il diritto d'iniziativa: occorrono almeno duecento (200) soci per presentare all'Assemblea dei delegati e alla Conferenza dei e delle Presidenti proposte riguardanti l'ambito dei corrispettivi compiti e competenze. L'organo cui sono rivolte le proposte dovrà occuparsene nella successiva seduta ordinaria.
 2. Il diritto di referendum: le decisioni prese dall'Assemblea dei delegati su questioni concrete possono essere sottoposte a consultazione generale entro i due mesi seguenti all'Assemblea:
 - a) dalla Conferenza dei e delle Presidenti, se lo richiede per iscritto una maggioranza di due terzi dei membri della Conferenza stessa;
 - b) da almeno cinquecento (500) soci o tre (3) sezioni rappresentate nella Conferenza dei e delle Presidenti.

V. Organizzazione

Art. 16

- Organi** Gli organi dell'Heimatschutz Svizzera sono:
1. l'Assemblea dei delegati
 2. la Conferenza dei e delle Presidenti
 3. il Comitato
 5. l'organo di revisione.

Art. 17

- Assemblea dei delegati**
1. L'Assemblea dei delegati è composta dai/dalle delegati/e delle sezioni, dal Comitato e dai soci onorari nominati dall'Heimatschutz Svizzera e da cinque (5) a sette (7) rappresentanti delle cerchie specializzate.
 2. Ogni sezione ha diritto a un/a delegato/a. Inoltre può nominare un/a delegato/a in più ogni duecento soci (200) o frazione di duecento soci.
 3. Il modo di elezione e la durata del mandato dei delegati vengono stabiliti liberamente dalle sezioni.

4. Ogni delegato/a all'Assemblea dei delegati dispone, conformemente al cpv. 1, di un voto. I membri del Comitato e i/le rappresentanti delle cerchie specializzate non dispongono del diritto di voto per le elezioni menzionate all'art. 20, cpv.5.

Art. 18

1. L'Assemblea dei delegati si riunisce una volta l'anno su convocazione del Comitato.
2. Le proposte delle sezioni o dei soci devono essere presentate per iscritto al Segretariato generale non più tardi di tre (3) mesi prima dell'Assemblea.
3. Anche la Conferenza dei e delle Presidenti e il Comitato possono presentare proposte all'Assemblea.
4. L'ordine del giorno è comunicato alle sezioni almeno due (2) mesi prima dell'Assemblea.
5. La convocazione, l'ordine del giorno e la documentazione necessaria devono pervenire ai/alle delegati almeno quattordici (14) giorni prima dell'Assemblea.

**Assemblea
ordinaria dei
delegati**

Art. 19

1. Un'Assemblea straordinaria dei delegati deve essere convocata qualora lo richiedano la Conferenza dei e delle Presidenti, il Comitato o l'organo di revisione, oppure lo propongano almeno cinquecento (500) soci o tre (3) sezioni.
2. La convocazione ad un'Assemblea straordinaria deve pervenire ai delegati almeno trenta (30) giorni prima. Per il resto, si applicano le disposizioni valide per l'Assemblea ordinaria dei delegati.

Art. 20

L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'Heimatschutz Svizzera. I suoi compiti e le sue competenze sono:

1. approvazione del verbale dell'ultima Assemblea;
2. approvazione del rapporto annuale e del conto annuale e scarico agli organi;
3. approvazione e modificazione degli statuti;
4. approvazione e modificazione delle direttive che regolano i rapporti tra l'Heimatschutz Svizzera e le sezioni;
5. nomina del o della Presidente, degli altri membri del Comitato, dei/delle rappresentanti delle cerchie specializzate e dell'organo di revisione;
6. fissazione dell'importo della quota sociale;

**Compiti e
competenze
dell'Assemblea dei
delegati**

7. adozione del Profilo;
8. nomina dei soci onorari;
9. ammissione, fusione ed esclusione delle sezioni;
10. scioglimento dell'Heimatschutz Svizzera o fusione con altre organizzazioni.

Art. 21

Conferenza dei e delle Presidenti

1. La Conferenza dei e delle Presidenti è composta dai Presidenti di sezione, dal Comitato e da cinque (5) a sette (7) rappresentanti delle cerchie specializzate.
2. La partecipazione alle sedute della Conferenza dei e delle Presidenti è in linea di principio obbligatoria per i Presidenti di sezione e per i membri del Comitato. In caso d'impedimento, devono provvedere a un'adeguata rappresentanza della loro sezione.
3. La Conferenza dei e delle Presidenti si riunisce almeno due (2) volte l'anno su convocazione del Comitato.

Art. 22

Compiti e competenze della Conferenza dei e delle Presidenti

- La Conferenza dei e delle Presidenti ha i compiti e le competenze seguenti:
1. approvazione del rapporto annuale e dei conti annuali all'intenzione dell'Assemblea dei delegati;
 2. approvazione del preventivo e autorizzazione alle spese eccedenti le competenze del Comitato;
 3. approvazione di direttive e regolamenti che completano gli statuti e concernono le attività delle sezioni;
 4. designazione dei/delle candidati/e alle elezioni all'intenzione dell'Assemblea dei delegati;
 5. presa di conoscenza dell'elezione dei membri delle Commissioni;
 6. definizione dei temi principali dell'attività dell'associazione e adozione dei programmi annuale e pluriennale;
 7. approvazione delle prese di posizione riguardanti temi importanti e formulazione di una posizione in merito alle questioni di politica di protezione del patrimonio;
 8. lancio o partecipazione a iniziative popolari federali e a referendum federali;
 9. decisioni di attribuzione di premi e distinzioni;
 10. arbitrato tra sezioni e Comitato in caso di divergenze di vedute in merito, per esempio, a prese di posizione pubbliche, a una procedura di ricorso e all'esclusione di un socio.

Art. 23

1. Il Comitato è composto dal/la Presidente, da due (2) Vicepresidenti e da due (2) a sei (6) altri membri. Nella fattispecie, bisogna prestare attenzione a una rappresentanza adeguata di genere e delle regioni geografiche e linguistiche.
2. Il/la Presidente e gli altri membri di Comitato sono eletti dall'Assemblea dei delegati per un periodo di quattro (4) anni. Per il resto, il Comitato si organizza autonomamente.
3. Il Comitato decide in modo autonomo il modo di lavoro e la frequenza delle proprie sedute. Si riunisce di regola cinque (5) volte l'anno. Può inoltre invitare alle proprie sedute tecnici specializzati con un ruolo consultivo.

Comitato

Art. 24

Il Comitato ha i compiti e le competenze seguenti:

1. preparazione degli affari che devono essere trattati dall'Assemblea dei delegati e dalla Conferenza dei e delle Presidenti, e l'esecuzione delle loro decisioni;
2. autorizzazione delle spese a preventivo e di quelle extrapreven-tivo fino a 50'000 franchi per una spesa unica o fino a 10'000 franchi per spese ricorrenti di anno in anno;
3. approvazione di direttive e regolamenti a complemento degli statuti con riserva delle competenze di altri organi;
4. assunzione delle relazioni esterne dell'Heimatschutz Svizzera;
5. adozione delle raccomandazioni di voto e approvazione delle prese di posizione concernenti le procedure di consultazione importanti;
6. controllo e sorveglianza del Segretariato generale;
7. designazione del/la Segretario/a generale; le sezioni devono essere consultate in modo appropriato;
8. creazione di commissioni e gruppi di lavoro;
9. designazione dei membri delle Commissioni dell'Heimatschutz Svizzera;
10. rifiuto di nuovi soci ed esclusioni di soci affiliati;
11. decisioni di adire le vie legali;
12. trattazione di tutti gli altri affari che non sono espressamente di competenza di altri organi.

Art. 25

1. L'Assemblea dei delegati nomina, ogni volta per un periodo di due (2) anni, un organo di revisione indipendente. L'organo

Organo di revisione

di revisione presenta all'Assemblea dei delegati un rapporto scritto.

2. Uno stesso organo di revisione può essere eletto per un massimo di quattro mandati successivi.

Art. 26

Consultazione generale

In caso di consultazione generale, i soci si esprimono con un sì o con un no sulla scheda di voto in merito alla decisione dell'Assemblea dei delegati loro sottoposta. La decisione è presa a maggioranza semplice dei voti espressi. Se si tratta dell'esclusione di una sezione secondo l'art. 8, una modificazione degli statuti secondo l'art. 38 o lo scioglimento o la fusione dell'associazione secondo l'art. 39, è necessaria una maggioranza di due terzi. L'esito dello scrutinio va autenticato da un notaio e pubblicato sulla rivista dell'Heimatschutz Svizzera con i risultati di ogni sezione.

Art. 27

Rappresentanti delle cerchie specializzate

I/le rappresentanti delle cerchie specializzate sono persone provenienti dal mondo della politica, della cultura, delle alte scuole e dalle associazioni professionali, nonché dalle Commissioni dell'Heimatschutz Svizzera. Sono eletti/e dall'Assemblea dei delegati quali membri della Conferenza dei e delle Presidenti per un periodo di quattro (4) anni.

Art. 28

Commissioni speciali

Per l'adempimento di compiti speciali, La Conferenza dei e delle Presidenti e il Comitato possono costituire Commissioni, come la Commissioni tecniche (p.es per la consulenza tecnica o il servizio giuridico), le Commissioni permanenti per l'assegnazione di premi (p.es. il Premio Wakker e il Premio Schulthess per i giardini), le Commissioni di conciliazione e simili. Compiti e competenze delle Commissioni permanenti sono definiti mediante regolamenti, quelli delle Commissioni temporanee sono precisati in un capitolato d'onori.

VI. Segretariato generale

Art. 29

Compiti e competenze

1. Il Segretariato generale si occupa degli affari correnti dell'Heimatschutz Svizzera e sostiene le sezioni.

2. Il/la Segretario/a generale dirige il Segretariato generale ed è sottoposto al Comitato.
3. Il/la Segretario/a generale ha un ruolo consultivo in tutti gli organi.
4. I compiti e le competenze del Segretariato generale sono fissati dal regolamento interno.

VII. Finanze

Art. 30

1. L'Heimatschutz copre le sue uscite con le quote sociali, le sovvenzioni degli enti pubblici, le liberalità, la vendita di prodotti e i servizi, con le donazioni e i legati, come pure con i redditi del suo patrimonio.
2. Le uscite devono essere stabilite in base alle entrate e conformemente al preventivo annuale.
3. I conti annuali consolidati vanno pubblicati.

Entrate e uscite

Art. 31

1. Degli impegni dell'Heimatschutz Svizzera risponde soltanto il patrimonio sociale. È escluso qualsiasi obbligo supplementare.
2. L'Heimatschutz Svizzera non risponde per gli obblighi delle sezioni.

Responsabilità

Art. 32

1. I membri degli organi, eccettuati quelli dell'organo di revisione, esercitano la loro attività a titolo volontario.
2. Vengono loro rimesse le spese sostenute secondo il regolamento delle spese o secondo gli altri regolamenti applicabili.
3. Il diritto a eventuali onorari per prestazioni fornite fuori dagli organi è disciplinato da regolamenti o direttive specifici.

Indennità

VIII. Disposizioni di procedura

Art. 33

L'Assemblea dei delegati e le riunioni della Conferenza dei e delle Presidenti e del Comitato sono presiedute dal/la Presidente dell'Heimatschutz Svizzera. In caso di assenza, può essere sostituito/a da un/una Vicepresidente.

Presidenza delle Assemblee e delle riunioni

Art. 34

Procedura di votazione e di elezione

1. Non si possono prendere decisioni su argomenti che non figurino all'ordine del giorno, Comitato escluso. Ciò vale anche per le risoluzioni e le votazioni consultive.
2. L'Assemblea dei delegati delibera indipendentemente dal numero dei partecipanti. La Conferenza dei e delle Presidenti e il Comitato deliberano solo se è presente almeno la metà dei membri con diritto di voto.
3. In casi debitamente motivati, il Comitato e la Conferenza dei e delle Presidenti possono decidere con la procedura per circolazione degli atti. Entrambi gli organi possono decidere se prendono parte alla procedura almeno i due terzi dei membri.
4. Le votazioni e le elezioni sono fatte di regola a scrutinio aperto. Si vota a scrutinio segreto se lo richiede un quarto dei presenti.
5. Per le elezioni, al primo turno vige la maggioranza assoluta, al secondo la maggioranza relativa dei soci presenti.
6. Per gli altri affari, si applica la maggioranza semplice dei soci presenti, a meno che gli statuti non prevedano altrimenti.
7. Vota anche la persona che presiede. In caso di parità, il suo voto è decisivo.
8. In tutti gli organi, devono astenersi le persone aventi diritto di voto che hanno interessi in una questione in discussione per ragioni di professione, funzione o famiglia, o qualora la loro imparzialità sia compromessa per qualsiasi altra ragione. Se un motivo di astensione è contestato, decide l'organo corrispondente, fermo restando che il membro interessato non dispone nel caso specifico del diritto di voto.

Art. 35

Durata delle cariche

1. La durata della carica di Presidente, di membro del Comitato, di rappresentante delle cerchie specializzate e delle persone attive nelle Commissioni per l'Heimatschutz Svizzera è limitata a dodici (12) anni.
2. Se uno dei posti si libera durante un mandato, il/la sostituto/a rimane in carica fino alla scadenza del periodo.
3. La durata del mandato è di quattro (4) anni (quello dell'organo di revisione di due (2) anni, cfr. art. 25).

Art. 36

Diritto di firma

1. Il/la Presidente e il/la Segretario/a generale rappresentano l'associazione nei confronti di terzi. Essi hanno la firma collettiva a due.

2. Nei casi giuridici urgenti, il/la Segretario/a generale può firmare da solo, con l'obbligo di informarne immediatamente il/la Presidente.
3. Il regolamento interno disciplina altri diritti di firma.

Art. 37

Tutte le comunicazioni e le corrispondenze dell'Heimatschutz Svizzera ai suoi soci possono essere validamente recapitate ai soci in forma cartacea o per posta elettronica.

Comunicazioni ai soci

IX. Disposizioni finali e transitorie

Art. 38

1. I presenti statuti possono essere modificati soltanto su proposta del Comitato, della Conferenza dei e delle Presidenti, delle sezioni o in seguito a iniziativa dei soci ai sensi dell'art. 15 cpv. 3.
2. Le modificazioni statutarie necessitano di una maggioranza dei due terzi dei presenti all'Assemblea dei delegati. In caso di ricorso a consultazione generale, è necessaria la maggioranza di due terzi dei voti validi.

Modificazione degli statuti

Art. 39

1. Per lo scioglimento dell'Heimatschutz Svizzera o per la sua fusione con altre organizzazioni, occorre la maggioranza dei due terzi dei presenti all'Assemblea dei delegati o dei voti validamente espressi in una consultazione generale.
2. La decisione di scioglimento deve contenere disposizioni sulla destinazione del patrimonio dell'Heimatschutz Svizzera. I mezzi disponibili devono essere impiegati in modo conforme agli scopi dell'associazione.

Scioglimento o fusione

Art. 40

I presenti statuti sostituiscono quelli del 21 aprile 1979 e le modificazioni apportate da allora. Entrano in vigore il 1° agosto 2017.

Art. 41

1. Gli organi previsti da questi statuti sono istituiti alla prima Assemblea ordinaria dei delegati che si terrà dopo l'entrata in vi-

Disposizione transitoria

gore degli statuti stessi.

2. Fino a quel momento, il Comitato centrale assicura le funzioni della Conferenza del e delle Presidenti, e il Comitato direttivo quelle del Comitato ai sensi dei presenti statuti.
3. Alle sezioni è accordato un termine transitorio di tre anni dall'entrata in vigore di questi statuti per apportare gli eventuali adattamenti ai propri statuti.

Adottato dall'Assemblea dei delegati dell'Heimatschutz Svizzera del 24 giugno 2017 a Sempach.

Il Presidente:
Philippe Biéler

Il Segretario generale:
Adrian Schmid